

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 7 marzo 2022, n. 8088 - Ramacci, pres.; Di Stasi, est.; Molino, P.M. (diff.) - F.M., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Verbania 16 dicembre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo.

Ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il «grado zero»), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizione. Nel caso in cui, invece, si tratti di attività non costitutiva dell'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiusa in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 11, 777, nota di PAONE; Cass. Sez. III 19 febbraio 2015 (ud. 19 novembre 2014), n. 7386, Cusini, rv. 262.410.

*

Cass. Sez. III 4 marzo 2022, n. 7874 - Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Manuali, P.M. (parz. diff.) - Intiso, ric. (*Conferma Trib. Pavia 31 maggio 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Violazione prescrizioni AIA.

In materia di reati ambientali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 29 quattordices del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Infatti, il legislatore, all'interno del medesimo art. 29 quattordices, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l'inosservanza, in generale, di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni «qualificate», tra cui quelle concernenti la «gestione dei rifiuti». In questa prospettiva, rientrano nell'ambito delle condotte penalmente rilevanti, perché afferiscono alla «gestione dei rifiuti», le inosservanze alla disciplina riguardante l'apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale a una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, così come le inosservanze relative allo «stoccaggio» dei rifiuti [per la cui nozione, cfr. art. 183, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 152/2006] (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 novembre 2020 n. 33053, Schiaffino, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 1, 51.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2022, n. 7286 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Tocci, P.M. (conf.) - El Monstanjid, ric. (*Conferma Trib. Perugia 19 luglio 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli misti, in assenza della prescritta autorizzazione.

La titolarità della licenza come ambulante non vale a scriminare l'imputato atteso che non basta ai fini dell'operatività della deroga di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, occorrendo anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 agosto 2015, n. 34917, Caccamo, rv. 264.822; Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19209, Tutone, rv. 270.226, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 6, 458.

*

Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 2022, n. 5817 - Sarno, pres.; Corbo, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Leghissa, ric. (*Dichiara inammissibile App. Trieste 22 febbraio 2021*)

Acque - Inquinamento idrico - Scarico nel suolo di acque reflue industriali superando i limiti consentiti - Caso fortuito - Condizioni.

In tema di inquinamento idrico non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, quanto l'agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente (1).

(1) In relazione al principio secondo il quale non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente, cfr. Cass. Sez. IV 11 settembre 2015, n. 36883, Procopio, rv. 264.416-01. Con riferimento al reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, ed alla ipotesi di esclusione del caso fortuito o della forza maggiore nel caso di malfunzionamento della sonda regolante il reagente, quale causa dell'azione dannosa dei reflui sversati, cfr. Cass. Sez. III 23 aprile 2021, n. 15317, Vismara, rv. 281.598-01.

*

Cass. Sez. III 18 febbraio 2022, n. 5814 - Sarno, pres.; Gai, est.; Laurino, ric. (*Conferma Trib. Potenza 23 novembre 2020*)

Bellezze naturali - Area boscata - Taglio a raso di piante in assenza di autorizzazione e in periodo interdetto al taglio culturale - Attività agro-silvo-pastorali - Condizioni.

In tema di beni paesaggistici ed ambientali, solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio culturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 gennaio 2015 (ud. 25 novembre 2014), n. 962, Scoleri, rv. 261.791; Cass. Sez. III 31 agosto 2004, n. 35689, Mele, rv. 229.360, in *Riv. pen.*, 2005, 999.

*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2022, n. 4364 (c.c.) - Liberati, pres.; Semeraro, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Coluccia, ric. (*Conferma Trib. ries. Roma 22 settembre 2022*)

Sanità pubblica -Rifiuti - Attività abusiva di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro - Deposito temporaneo - Illecita gestione.

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m) [ora lett. bb)], del medesimo decreto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 dicembre 2015, n. 47991, Spinelli, rv. 265.970.

*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2022, n. 4344 - Fimiani, P.M. (conf.) - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Tari, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 9 novembre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizione transfrontaliera di rifiuti in plastica - Reato di traffico illecito - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva dell'agente, bensì la concreta attività posta in essere, ovvero sia il trasporto di rifiuti in assenza, come nel caso di specie, della prescritta documentazione concernente il carico trasportato e dunque in violazione degli specifici obblighi di informazione, ovvero la spedizione illegale di rifiuti che impone per i rifiuti destinati allo smaltimento ovvero al recupero un'apposita procedura di notificazione e dunque in violazione delle prescritte autorizzazioni preventive, o che abbia ad oggetto rifiuti di cui è vietata la spedizione alla radice, a prescindere dalla circostanza che l'attività di spedizione sia svolta dall'agente in forma professionale o soltanto di fatto o in modo secondario (1).

(1) Sulla condotta abusiva idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., cfr. Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33089, Giuliano, rv. 282.101, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 11, 821.

*

Cass. Sez. III 1° febbraio 2022, n. 3574 - Sarno, pres.; Di Nicola, est.; Pratola, P.M. (conf.) - T.F.S., ric. (*Cassa con rinvio Trib. Alessandria 20 aprile 2020*)

Ambiente - Reato ambientale - Estinzione del reato - Condizioni.

L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., se, nel termine di legge, non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il biennio (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. I 22 luglio 2021, n. 28616, Di Chio, rv. 281.642; Cass. Sez. I 29 ottobre 2015, n. 43792, Zampini, rv. 264.753.

*

Cass. Sez. III 25 gennaio 2022 n. 2842 (c.c.) - Andreatza, pres.; Reynaud, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Natale, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli 6 agosto 2021*)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Profitto ingiusto - Vconcorso nel reato

*Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. In caso di concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole (1).*

(1) Sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. anche nel caso di vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda, cfr. Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16056, Berlingieri, rv. 275.399, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 482; In relazione ai principi in tema di responsabilità concorsuale, cfr. Cass. Sez. II 15 dicembre 2000, n. 13501, Meoli, rv. 217.626, in *Cass. pen.*, 2001, 2716.

*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2022, n. 2522 - Ramacci, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Ferraioli, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Torre Annunziata 15 giugno 2022*)

Ambiente - Aria - Esercizio di impianto senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Confisca facoltativa dei macchinari utilizzati per commettere il reato.

*In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (fattispecie relativa al reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2020, n. 10091, Marigliano, rv. 278.406, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 5, 416.

*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2022, n. 2520 - Rosi, pres.; Di Stasi, est.; Bernardino, P.M. (conf.) - Malosso, ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 10 dicembre 2020*)

Bellezze naturali - Tutela del paesaggio - Beni ambientali - Nozione di bosco

In tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da

castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 luglio 2013, n. 32807, Timori, rv. 255.904, in *Praticanti diritto*, 2013.

*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2022, n. 2237 - Petruzzellis, pres.; Cerroni, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Centofanti, ric. (*Conferma App. L'Aquila 22 luglio 2019*)

Animali - Uccisione o maltrattamento di animali - Uccisione di un orso - Stato di necessità.

In tema di uccisione o maltrattamento di animali, se la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. V 2 marzo 2020, n. 8449, Serra, rv. 278.660, in *Studium juris*, 2020, 11, 1426; cfr. anche Cass. Sez. III 30 ottobre 2018, n. 49672, B.F., rv. 274.075, secondo cui la nozione di «necessità» che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p. non comprende soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p.

*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2022, n. 2234 - Ramacci, pres.; Amoroso, est.; Marinelli, P.M. (parz. diff.) - Casa, ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Caltanissetta 30 giugno 2020*)

Sanità pubblica- Perdita di «light catalytic naphtha» - Idrocarburi sversati accidentalmente - Qualifica - Rifiuti .

Gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, trattandosi di sostanze delle quali il detentore «si disfa», non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose (1).

(1) Sull'interpretazione dell'azione di «disfarsi» di materiali, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, cfr. Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19206, Costantino, rv. 269.912, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 7, 540.

*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2022, n. 2213 - Petruzzellis, pres.; Semeraro, est.; Molino, P.M. (conf.) - M.A., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Palermo 25 settembre 2020*)

Sanità pubblica - Attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi senza le prescritte autorizzazioni - Illecita e non autorizzata gestione di rifiuti - Occasionalità della condotta - Reato - Esclusione.

Impossibile parlare di illecita e non autorizzata gestione di rifiuti in caso di evidente occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale (1).

(1) Ai fini dell'individuazione della natura occasionale ed estemporanea della gestione di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668; nonché Cass. Sez. III 29 febbraio 2016, n. 8193, Revello, rv. 266.305.

*

Cass. Sez. III 14 gennaio 2022, n. 1349 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Ramacci, est.; Seccia, P.M. - Velotti, ric. (*Conferma Trib. lib. Torino 2 aprile 2021*)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Luogo di consumazione del reato - Luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite.

Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. (già art. 260 d.lgs. n. 152/06), concretandosi nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 20 ottobre 2017, n. 48350, Perego, rv. 271.798; Cass. Sez. III 27 luglio 2010, n. 29619, Leorati, rv. 248.145, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 3, 262, nonché *ivi*, 2011, 7, 621 nota di VERGINE.

*

Cass. Sez. III 14 gennaio 2022, n. 1348 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Ramacci, est.; Seccia, P.M. - Musella, ric. (*Conferma Trib. Torino 2 aprile 2021*)

Sanità pubblica - Ecodelitti. - Concorso tra attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere - Condizioni.

Ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all'art. 416 c.p. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 452 quaterdecies c.p. con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 452 quaterdecies, essendo necessaria un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso (1).

(1) Sul concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all'art. 416 c.p. e sulla necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, cfr. Cass. Sez. III 6 febbraio 2014, n. 5773, Napolitano, rv. 258.906, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 7, 567; sulla non configurabilità dell'associazione per delinquere nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 20 novembre 2017, n. 52633, Cipolla, non massimata.

*

Cass. Sez. III 12 gennaio 2022 n. 516 (c.c.) - Sarno, pres.; Corbo, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Ciliberto, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cosenza 7 luglio 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavori di demolizioni edili - Trasporto illecito - Sequestro preventivo di un autocarro - Confisca obbligatoria - Eccezioni.

Nel caso di configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, la disciplina applicabile non è quella di cui all'art. 260 ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui all'art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Di conseguenza, l'unico limite all'applicabilità della confisca è costituito dall'appartenenza del bene ad un terzo proprietario in buona fede rispetto all'uso illecito del veicolo, con onere della prova a carico del medesimo soggetto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818, Dapi, non massimata, rv. 275.978, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561.

*

Cass. Sez. IV 29 novembre 2021, n. 44102 - Di Salvo, pres.; Picardi, est.; Perelli, P.M. - V.T., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. lib. Lucca 18 novembre 2020*)

Produzione, commercio e consumo - Commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis - Infiorescenze prive di efficacia drogante - Infiorescenze e sementi di basso contenuto di THC (c.d. canapa sativa) - Cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina - Reato di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4.

La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 10 luglio 2019, n. 30475, Castignani, rv. 275.956-01, in *Foro it.*, 2020, 2, 2, 81; in *Dir. pen. e processo*, 2019, 10, 1384; in *Giur. it.*, 2019, 11, 2511, con nota di NOTARO, e in *Studium juris*, 2020, 3, 319.

*

Cass. Sez. III 26 novembre 2021, n. 43616 - Gentili, pres.; Di Stasi, est.; Baldi, P.M. (conf.) - C.G., ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Castrovillari 12 novembre 2020*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione per la vendita e somministrazione di prodotti in cattivo stato di conservazione e inidonei al consumo umano.

Con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, e sulla base della disposizione di cui alla legge n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa, ipotesi, quest'ultima che non ricorre nel caso in esame (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 settembre 2004, n. 36055, Di Gregorio, rv. 229.434, in *Riv. pen.*, 2005.

*

Cass. Sez. III 25 novembre 2021, n. 43339 - Lapalorcia, pres.; Sessa, est.; Seccia, P.M. (conf.) - A.G., rci. (*Dichiara inammissibile Trib. Nocera Inferiore 21 ottobre 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione [l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b)] anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 20 aprile 2010, n. 15094, Greco, rv. 246.970, in *Ragusan*, 2010, 319-320, 188.

*

Cass. Sez. III 22 novembre 2021, n. 42631 - Lapalorcia, pres.; Galterio, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Banti, ric. (*Conferma App. Firenze 12 dicembre 2018*)

Acque - Smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione conciaria e confluenti nell'alveo di un torrente eccedenti il limite imposto dall'autorizzazione ambientale integrata - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito - Caratteristiche.

Come si ricava dalla previsione di legge, per il perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si richiede la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale con allestimento di mezzi ed impiego di capitali (cui rimanda la menzione di «attività continuative organizzate»), con cui gestire in modo continuativo ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti: da ciò deriva ai fini del perfezionamento del reato la necessità di una pluralità di condotte in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti, costituendo, pertanto, la pluralità delle suddette condotte un elemento costitutivo dello stesso delitto, la cui commissione configura un'unica violazione di legge. Ne deriva che l'antigiuridicità della condotta dipende dalla configurazione unitaria del reato, perdendo al suo interno le singole condotte la loro autonoma rilevanza. Da qui l'infondatezza della assimilabilità della suddetta figura criminosa al reato continuato (1).

(1) Con riferimento al perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed ai requisiti organizzativi richiesti, cfr. Cass. Sez. III 3 dicembre 2009, n. 46705, Caserta, rv. 245.605. Per la struttura del reato continuato, cfr. Cass. Sez. VI 28 ottobre 2011, n. 39228, S., rv. 251.050, in *Dir. pen. e processo*, 2012, 1, 33.

*

Cass. Sez. III 19 novembre 2021, n. 42426 - Di Nicola, Pres.; Ramacci, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Rovai, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Siena 11 novembre 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni - Idoneità dei luoghi ove avviene la gestione.

La gestione dei rifiuti è un'attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l'individuazione dei presupposti per il loro rilascio. Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un'attività di stoccaggio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l'ambiente. La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati (1).

(1) Con riferimento al reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ed al bene protetto dalla disposizione richiamata, cfr. Cass. Sez. III 18 aprile 2007, n. 15560, Andreani, rv. 236.341.

*

Cass. Sez. III 10 novembre 2021, n. 40571 - Petruzzellis, pres.; Di Stasi, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - De Mola, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brindisi 17 gennaio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale derivante da attività di demolizione e costruzione, terra e roccia da scavo.

L'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo va esclusa in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 giugno 2012, n. 25206, Violato, rv. 252.981, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 3, 258;

*

Cass. Sez. III 9 novembre 2021, n. 40325 (c.c.) - Liberati, pres.; Corbo, est.; Filippi (conf.) - Amato, ric. (*Conferma Trib. Napoli 15 aprile 2021*)

Ambiente - Ecodelitti - Pesca datteri di mare - Reato di disastro o inquinamento ambientale.

I datteri di mare (Lithopaga lithopaga), possono essere prelevati solo previa distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano; di qui la configurabilità dei reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. Vi è un divieto assoluto di pesca dei c.d. «datteri di mare», stabilito sia da fonti internazionali - come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la Convenzione CITES del 1983, Annesso III, la direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV, la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l'art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 - sia da leggi italiane (in particolare, l'art. 7, d.lgs. n. 4 del 2012, nonché il d.m. 16 ottobre 1998). Di conseguenza, il profitto del reato deve essere individuato avendo riguardo non tanto e non solo alle operazioni di commercializzazione dei mitili sopra indicati, bensì alle complessive condotte integranti i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (1).

(1) Sulla rilevanza penale della pesca, della detenzione e del commercio di datteri di mare nella vigenza della le. 14 luglio 1965, n. 963, cfr. Cass. Sez. Un. 11 maggio 2004, n. 22645, Kokoshi, in *Riv. pen.*, 2005, 98, e in *Riv. Polizia*, 2004, 534.

*

Cass. Sez. III 3 novembre 2021, n. 39351 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Aliberti, ric. (*Conferma Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 19 gennaio 2021*)

Acque - Scarico - Azienda vinicola - Acque reflue industriali - Assimilazione alle acque reflue domestiche - Condizioni.

In tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38946, De Giusti, rv. 270.791, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 665.

*

Cass. Sez. III 25 ottobre 2021, n. 38080 - Lapalorcia, pres.; Andronio, est.; Molino, P.M. (conf.) - D.G. ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 21 luglio 2020*)

Imposte e tasse - Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche.

Nessun rilievo assume la circostanza che la normativa comunitaria e nazionale impedirebbe di porre in essere l'operazione di evasione delle accise nel caso in cui la reale destinazione dei prodotti sia un Paese extracomunitario, dal momento che la frode nei confronti del fisco è consistita proprio nell'aggiornamento di suddetta normativa, attraverso la predisposizione di un falso documento doganale dal quale risultava un destinatario fittizio (1).

(1) Con riferimento all'accertamento di responsabilità in relazione al reato di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, art. 43, cfr. Cass. Sez. III 7 aprile 2011, n. 14038, C.J., rv. 250.142, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2011, 4, 925.

*

Cass. Sez. III 20 settembre 2021, n. 34669 - Lapalorcia, pres.; Cerroni, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - W.G., ric. (*Conferma Trib. Roma 18 gennaio 2021*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti recanti l'etichetta «made in Italy» senza l'indicazione dell'industria produttrice.

L'ordinanza impugnata ha dato conto che sui prodotti oggetto di sequestro vi era solamente l'etichettatura «made in Italy», senza l'indicazione dell'industria produttrice, ossia dell'imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione (1).

(1) In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, con riferimento all'art. 517 c.p., cfr. Cass. Sez. III 14 gennaio 2021 (udienza 25 novembre 2020), n. 1298, Musella, rv. 280.579, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 3-4, 922.

*

Cass. Sez. I 10 settembre 2021, n. 33710 - Boni, pres.; Centonze, est.; Dall'Olio, P.M. (parz. diff.) - C.G., ric. (*Conferma Trib. Cosenza 26 febbraio 2021*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 c.p., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza (1).

(1) in senso conforme, Cass. Sez. I 20 ottobre 2004, n. 41106, Molendino, rv. 229.746, in *Riv. Pen.*, 2005, 1227.